

**ORDINANZA AMMINISTRATIVA
IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLA SFERA
PRIVATA DEL CITTADINO E AL RILASCIO
DELLE INFORMAZIONI A TERZI**

Il Municipio di Locarno emana le seguenti disposizioni:

1) Cittadini svizzeri

- Nessuna informazione telefonica o allo sportello può essere data a privati non concernente la propria persona.
- Eventuali informazioni, anche solo per l'indirizzo, devono essere chieste per iscritto e motivate.

Tali informazioni sono soggette ad una tassa di:
fr. 5.- per il solo indirizzo
fr. 10.- per ulteriori informazioni.
(è accettato il controvalore in francobolli).

Per le società private d'investigazione, studi fiduciari, compagnie di assicurazioni, ecc., la tassa può essere fatturata annualmente, unitamente a quelle per informazioni fiscali.

- Informazioni telefoniche possono essere date unicamente ad enti pubblici (uffici amministrativi e giudiziari, comunali, cantonali e federali, direzione PTT) per il solo indirizzo.
Le autorità estere non sono considerate enti pubblici.
- Le informazioni a privati e a società private che possono essere rilasciate dall'UCA, su richiesta scritta sono:

cognome, nome, data di nascita, paternità, comune di origine e nazionalità, provenienza e data di arrivo, destinazione e data di partenza.
Altre informazioni (stato civile, composizione della famiglia, ecc.), possono essere rilasciate unicamente previa presentazione di procura in tal senso da parte della persona interessata.

2) Cittadini stranieri

- Per quanto attiene alle informazioni a privati riguardanti cittadini stranieri, si richiama la circolare 26.5.1976 del Dipartimento cantonale di polizia.

Di regola le informazioni di qualsiasi natura (indirizzo, tipo di permesso, ecc.), devono essere richieste all'Ufficio cantonale degli stranieri a Bellinzona per iscritto e motivate.

3) Contenuto delle informazioni

- Gli uffici competenti al rilascio di informazioni sono:

Ufficio controllo abitanti: per le informazioni personali,
Ufficio comunale delle contribuzioni: per le informazioni di carattere fiscale concernenti persone giuridiche e fisiche.

Altri uffici comunali non sono autorizzati a rilasciare informazioni di nessun genere.

4) Disposizioni per il rilascio di informazioni

Ogni funzionario è direttamente responsabile per le informazioni che vengono rilasciate.

Si richiama l'art. 10 lettera D del regolamento organico per il personale del Comune e Aziende circa il segreto d'ufficio.

Nessuna informazione di qualsiasi genere deve essere portata o discussa fuori dall'ufficio o in luoghi pubblici.

La non osservanza di tali disposizioni è considerata mancanza grave.